Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 122 del 28 maggio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. **535.**

Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. **535.**

Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale « Repubblica Italiana ».

La foggia dell'emblema è effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

Resta fermo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 138. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4106739) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DE GASPERI

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

PREZZO L. 50 —